Accordo sulle modifiche alla disciplina del *contributo una tantum* da versare alla CADIPROF

In data 14 giugno 2013 presso la sede della Cadiprof, in Viale Pasteur n. 65 – Roma è stipulato il seguente accordo tra:

- la CONFPROFESSIONI rappresentata da Gaetano Stella;
- la CONFEDERTECNICA rappresentata da Francesco Galluccio ed Enrico Stasi;
- la CIPA rappresentata da Luciano Dattilo;

e

- la FILCAMS-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Franco Martini e Danilo Lelli;
- la FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale Pierangelo Raineri e da Mario Piovesan;
- la UILTUCS-UIL rappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco e da Gabriele Fiorino.

PREMESSA

- La disciplina dell'una tantum è contenuta all'art. 19 del CCNL per gli Studi Professionali sottoscritto il 29.11.2011 e prevede che per ciascun nuovo dipendente iscritto alla CADIPROF, ogni datore di lavoro sia tenuto al versamento di un contributo pari a euro 24,00 quale quota di iscrizione.
- Tale contributo non è finalizzato alla copertura delle prestazioni sanitarie, bensì all'efficientamento della gestione amministrativa e informatica delle posizioni degli iscritti.
- Esistono economie di scala legate alla dimensione degli iscritti: tali economie si traducono in una riduzione dei costi di gestione all'aumento del numero dei lavoratori che vengono iscritti per la prima volta in unica soluzione.

Le parti in considerazione di quanto sopra esposto

CONVENGONO

di riformulare la disciplina dell'una tantum contenuta all'art. 19 del CCNL per gli Studi Professionali, prevedendo che la quota una tantum, per ciascun datore di lavoro - intendendosi per tale ciascun titolare di codice fiscale, anche dislocato e/o organizzato in più realtà lavorative - sia definita come segue:

- **euro 24 (ventiquattro) per ciascun lavoratore, per i primi 50 lavoratori iscritti;**
- **euro 12 (dodici) per ciascun lavoratore, per i successivi lavoratori iscritti fino a 100;**
- **nessuna quota una tantum per i successivi lavoratori iscritti oltre 100.**

Si definisce in tal modo in euro 1.800 (mille ottocento), l'importo massimo del versamento della quota una tantum per soggetti che iscrivono oltre 100 lavoratori in unica soluzione.

La nuova disciplina riguarda esclusivamente il versamento dell'una tantum *iniziale* a seguito della prima iscrizione del datore di lavoro e dei lavoratori.

Per le iscrizioni successive, resta in vigore l'obbligo del versamento per ciascun lavoratore neo iscritto della quota una tantum pari a euro 24 (ventiquattro).

Su richiesta degli interessati, può essere considerato "unico datore di lavoro" nel senso sopra evidenziato, anche un insieme di soggetti facenti parte dello stesso gruppo di imprese: in tal caso dovrà essere appositamente indicato l'unico datore di lavoro cui riferire l'obbligo di pagamento della quota una tantum calcolata sul totale dei lavoratori del gruppo di imprese.

La decorrenza delle modifiche introdotte è con effetto immediato dopo la firma del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFPROFESSIONI

CONFEDERTECNICA

CIPA

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL